

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5044 R	27 aprile 2001	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 10 ottobre 2000 concernente la nuova legge sull'esercizio della prostituzione e modifica della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994

1. PREMESSA

Il fenomeno della prostituzione ha assunto anche in Ticino dimensioni preoccupanti, al punto da diventare per cittadine e cittadini un problema, in particolare dal punto di vista della quiete e della sicurezza pubblica. Un fenomeno che spazia su tutto il territorio del Cantone e che registra un afflusso importante di "clienti" dalla vicina Italia.

Le donne che poi si dedicano alla prostituzione arrivano spesso da noi come turiste o con permessi L per attività artistiche o senza permesso di lavoro. La loro presenza sul territorio del Cantone è dal punto di vista della Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) nella maggioranza dei casi "illegale".

Dopo i primi interventi effettuati dalla Polizia cantonale i dati forniti alla Commissione confermano quanto esposto fin qui:

numero di prostitute	circa 750
nazionalità	paesi dell'est: Lettonia, Russia, Ungheria, Romania, Lituania sud America: Brasile, Venezuela, Colombia
regioni interessate	Luganese, Bellinzonese, Locarnese, Mendrisiotto, Tre Valli
strutture	Bar/Alberghi, Night Club, appartamenti, saune, massaggi.

Sempre più emergono legami fra prostituzione e criminalità organizzata e sfruttamento a diversi livelli: delle organizzazioni che "importano" dai paesi dell'est o dall'America Latina le giovani donne che spingono poi alla prostituzione, ai proprietari di alberghi e camere che affittano gli spazi spesso a prezzi speculativi.

A tutti sono presenti i fatti del Gabbiano a Lugano, le diverse retate un po' in tutto il Cantone della Polizia come lo confermano i seguenti dati forniti dalla Polizia:

operazioni di polizia	nel 2000: 13
arresti	94 persone di cui
	- 21 gestori/gerenti
	- 9 collaboratori
	- 64 prostitute (19 con passaporto falso)
prostitute espulse	201
locali chiusi	13

Il fenomeno ha assunto rilevanza politica al punto da indurre il Consiglio di Stato a presentare il messaggio in discussione con il quale propone l'adozione di una nuova legge sulla prostituzione e la modifica della Legge sugli esercizi pubblici.

2. ASPETTI GENERALI DEL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE

Al fine di valutare le eventuali misure da adottare per fronteggiare il fenomeno e soprattutto i suoi effetti collaterali - sfruttamento, reati penali, fiscali, amministrativi, ecc. - appare importante considerare gli aspetti generali del fenomeno e cioè:

- a. *l'esercizio della prostituzione è possibile quando esiste una domanda - rappresentata dai clienti - di prestazioni sessuali a pagamento e l'offerta di prestazioni date da donne e/o uomini;*
- b. *spesso il fenomeno è collegato all'esistenza e al ruolo di altre figure che sfruttano la situazione: intermediari che ingaggiano le ragazze, che organizzano il viaggio, il luogo di "lavoro", ecc. assicurandosi un lauto compenso: organizzazioni, gestori di bar, di alberghi, di night, affittacamere.*

Secondo dati forniti dalla Polizia cantonale

- *il prezzo per essere introdotte nel giro varia da 8'000 a 10'000 dollari (viaggio, documenti, alloggio, ecc.);*
 - *il prezzo della camera varia da 70.- a 100.- fr. al giorno;*
 - *il prezzo per appartamenti da 1 locale si aggira attorno ai 2'000.- fr. al mese;*
- c. *la prostituzione in Ticino coinvolge in prevalenza donne provenienti da paesi in gravi difficoltà economiche - poche sono le svizzere: 6 su 1000 circa - che spesso risiedono in Svizzera senza permesso valido e comunque senza permesso di lavoro, ciò che le rende particolarmente dipendenti da chi le sfrutta a fini di lucro;*
 - d. *al fenomeno della prostituzione sono sistematicamente collegati reati penali e infrazioni quali:*

penali: *tratta di essere umani, promovimento della prostituzione, usura, falsità in certificati, violazione della legge federale sugli stupefacenti, coazione, violenza carnale;*

infrazioni *della LDDS (entrata illegale, soggiorno illegale, favoreggiamento al soggiorno illegale, attività abusiva), della legge sull'ordine pubblico (Lorp, disturbo della quiete pubblica, rumori molesti), della legge sugli esercizi pubblici (igiene);*

reati fiscali

Tutti questi aspetti dimostrano che il fenomeno della prostituzione, come lo ammette lo stesso messaggio del Consiglio di Stato e come indicato chiaramente da Ronny Bianchi nello studio commissionatogli dal Governo "*Fotografia della prostituzione in Ticino*", **non è solo un problema di ordine pubblico, ma un problema**

- **politico:** **quali sono misure e mezzi adatti per combattere chi sfrutta e lucra sul fenomeno;**
- **sociale:** **quali sono le misure e i mezzi più efficaci per prevenire o almeno contenere il fenomeno, soprattutto per aiutare chi pratica la prostituzione a uscire dal giro e a sottrarsi dai condizionamenti che spingono spesso le prostitute al silenzio;**

- **sanitario**: quali sono le iniziative da prendere per proteggere la salute delle prostitute, dei loro clienti e conseguentemente la salute pubblica;
- **giuridico**: in quale misura le disposizioni della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri e più in generale la politica svizzera in materia di stranieri favorisce lo sfruttamento della prostituzione.

Da tutto ciò ne consegue che qualunque intervento non può prescindere dal considerare globalmente il fenomeno. In ogni caso sarebbe errato immaginare o proporre misure orientate sostanzialmente a colpire le vittime, le donne cioè.

3. QUADRO GIURIDICO

Altro aspetto da considerare è il quadro giuridico federale e cantonale. A tale proposito occorre tener presente:

- a) che l'esercizio della prostituzione in Svizzera non è considerato reato e come tale non può essere perseguito,
- b) che, secondo il CPS, sono per contro perseguibili:
 - il promovimento della prostituzione,
 - il favoreggiamento e lo sfruttamento,
 - tutti quei reati legati al fenomeno già citati quali la tratta di esseri umani, l'usura, la falsità in certificati, la violazione della legge federale sugli stupefacenti, la coazione, la violenza carnale
- c) tutti quegli aspetti concomitanti quali il disturbo della quiete pubblica, le infrazioni alla legge sugli esercizi pubblici, ecc. Questo in particolare a livello cantonale.

Ne risulta che sul piano cantonale gli spazi di manovra sono alquanto limitati. Le possibili misure devono mirare

- **a prevenire e contenere il fenomeno,**
- **a combattere lo sfruttamento,**
- **a sanzionare gli aspetti concomitanti che riguardano l'ordine pubblico, l'uso del territorio,**

ma soprattutto ad adottare misure o iniziative

- **a protezione della salute delle prostitute, dei clienti e di conseguenza della salute pubblica,**
- **ad aiutare le prostitute ad uscire dal giro e ad affrancarsi dai legami di sfruttamento e dipendenza (da alcool, stupefacenti, ecc.).**

4. LE PROPOSTE DEL MESSAGGIO GOVERNATIVO

Tenuto conto dell'ampiezza del fenomeno della prostituzione nel Cantone e delle preoccupazioni che lo stesso ha fatto crescere nella popolazione, in particolare per quanto riguarda le infrazioni all'ordine pubblico e i problemi della sicurezza, il Consiglio di Stato, con le risoluzioni governative no. 3186 del 20 luglio 1999 e no. 4096 del 29 settembre dello stes-

so anno, ha istituito un Gruppo di lavoro interdisciplinare con il compito di allestire un rapporto sul fenomeno della prostituzione nel Cantone Ticino. Su proposta del Gruppo di lavoro il Consiglio di Stato ha incaricato il dott. R. Bianchi di allestire in collaborazione con la Polizia cantonale il già citato rapporto sul fenomeno della prostituzione.

Il 31 marzo 2000 il Gruppo di lavoro consegnava al Governo il suo rapporto e le sue proposte. Esse sono alla base del messaggio governativo in discussione, che propone

- **un progetto di nuova legge sulla prostituzione,**
- **la modifica della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994.**

Nuova legge sulla prostituzione

Il progetto di nuova legge si ispira all'esperienza di normative analoghe adottate nel Canton Ginevra nel 1994 e propone essenzialmente le seguenti misure di polizia:

- a) **l'obbligo della notifica per chi esercita la professione di prostituta,**
- b) **la possibilità per i comuni di determinare dove l'esercizio della prostituzione è vietato.**

Obiettivo dichiarato della proposta di nuova legge è quello, come ha sottolineato il Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini davanti alla Commissione, *"di regolamentare l'esercizio della prostituzione per limitare quantitativamente il fenomeno nonché per evitare i problemi legati ai possibili reati penali e per far sì che non sia la causa di problemi di ordine pubblico e che sia conforme alle disposizioni fiscali valide per ogni attività economica"*.

Per quanto riguarda interventi di tipo repressivo contro il diffondersi del fenomeno e soprattutto il suo sfruttamento il Consiglio di Stato nel suo messaggio ritiene che gli *"stessi sono già possibili non fosse altro che per il fatto che sulla base della legislazione sugli stranieri l'esercizio della prostituzione è nella stragrande maggioranza dei casi clandestino, visto come la provenienza di molte delle prostitute operanti nel Cantone implicherebbe un permesso di lavoro che molto spesso non hanno. Ma le attività repressive sono confrontate con precisi limiti dipendenti dagli effettivi limitati della polizia e da ostacoli di natura giuridica"*.

Si ricorda che l'esercizio della prostituzione non è reato in Svizzera e interventi repressivi sono possibili solo contro l'incitamento all'esercizio della stessa e il suo sfruttamento. Il che deve sempre essere provato.

Modifica della legge sugli esercizi pubblici

Nell'ottica di dotarsi di strumenti che permettano di regolamentare e controllare il fenomeno della prostituzione, il Consiglio di Stato propone poi la revisione della legge sugli esercizi pubblici segnatamente prevedendo:

- a) **il ripristino del controllo degli affitta-camere, in particolare stabilendo la possibilità di interventi di polizia senza dover preventivamente far capo ad autorizzazione della magistratura,**
- b) **la possibilità, in caso di sanzioni (sospensione o revoca del permesso di gestire un esercizio pubblico) per infrazioni alla legge di colpire direttamente l'immobile e il suo proprietario.**

Infatti, attualmente, la legge sugli esercizi pubblici non prevede alcun tipo d'autorizzazione per chi *"affitta appartamenti, camere, case ed altre unità abitative ad ospiti"*. Ciò permette ai proprietari di immobili di affittare senza preoccupazione alcuna camere ed appartamenti anche a prostitute, senza che l'autorità abbia la possibilità di intervenire ad esercitare un qualsiasi controllo.

Per quanto concerne le conseguenze di eventuali sanzioni nei confronti di chi infrange la legge, la normativa attuale permette di colpire solo i gestori. La conseguenza concreta è che *"chi risponde di fronte all'autorità non corrisponde a chi deve sopportare le conseguenze previste dagli odierni art. 68 e 69 della legge"*.

5. I LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha dedicato cinque sedute all'esame delle proposte di nuova legge sulla prostituzione e di modifica della legge sugli esercizi pubblici.

LEGGE SULLA PROSTITUZIONE

In una prima seduta ha ascoltato il direttore del Dipartimento delle istituzioni Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini, il consulente giuridico del Consiglio di Stato Guido Corti, il direttore della Divisione della Giustizia Guido Santini, il caposezione permessi e passaporti Moreno Capella, il responsabile della polizia giudiziaria Flavio Varini e l'estensore dello studio sulla prostituzione in Ticino Ronny Bianchi.

Scopo delle audizioni preliminari ottenere informazioni generali sul fenomeno della prostituzione in Ticino, sulle sue caratteristiche, sulla sua ampiezza, conoscere gli aspetti giuridici generali - federali e cantonali - in relazione a possibili misure cantonali di regolamentazione del fenomeno o di misure repressive e essere informati sugli interventi di polizia fin qui intrapresi, oltre che ottenere delucidazioni e precisazioni sulle proposte dei messaggi.

Dalle esposizioni e dalla discussione con il rappresentante del Consiglio di Stato e i suoi collaboratori sono emersi i seguenti elementi generali:

- **l'ampiezza e la complessità del fenomeno della prostituzione nel Cantone;**
- **i limiti delle possibilità d'intervento legislativo a livello cantonale, soprattutto in relazione al fatto che la prostituzione come tale non è reato e alla politica federale in materia di stranieri che oggettivamente favorisce l'esercizio clandestino del mestiere;**
- **lo sfruttamento del fenomeno da parte di terzi - organizzazioni, persone singole, gestori di esercizi pubblici e proprietari di immobili - a fini di lucro e speculativi, che dovrebbero prioritariamente essere perseguiti;**
- **i condizionamenti e le condizioni in cui vengono a trovarsi le prostitute provenienti da paesi in gravi difficoltà economiche che ne fanno di fatto le vittime che dovrebbero essere aiutate più che punite;**
- **la consapevolezza dei limiti della soluzione proposta.**

La discussione in Commissione si è particolare concentrata sul progetto di nuova legge sulla prostituzione. In generale, pur condividendo la necessità di legiferare in materia, è emerso in quasi tutti gli interventi un certo scetticismo sulla portata delle innovazioni pro-

poste e una certa insoddisfazione per l'insufficiente chiarezza e precisione degli scopi della nuova legge.

Tre sono stati i punti particolarmente discussi:

- **la proposta di introdurre l'obbligo della notifica da parte delle prostitute;**
- **l'opportunità e la possibilità giuridica di rendere responsabile anche il "cliente" che frequenta una prostituta che non si è annunciata;**
- **l'esigenza di norme di prevenzione in particolare in materia sanitaria e di protezione della salute pubblica.**

Obbligo dell'annuncio

L'obbligo per le prostitute di annunciarsi senza indugio alla polizia previsto nel progetto di nuova legge all'art. 4, ha suscitato non poche perplessità in molti commissari. In particolare, ci si è chiesti che senso potrebbe avere un obbligo di notifica da parte di persone che nel 99% dei casi non possono esercitare nessuna attività a causa delle disposizioni della legislazione federale sul domicilio degli stranieri. Da un lato le persone che sono in Svizzera con il permesso L - per le cosiddette attività artistiche - non hanno nessun interesse ad annunciarsi nella misura in cui ammetterebbero di violare il permesso ottenuto per entrare in Svizzera. Quelle presenti sul nostro territorio illegalmente - giunte cioè come turiste - lo saranno ancora meno nella misura in cui per loro si apre la prospettiva del rinvio immediato al paese d'origine.

Pur riconoscendo la portata limitata della misura da parte del Governo si ritiene comunque che in generale la legge sulla prostituzione è lo strumento che permette di portare alla luce del sole il fenomeno. *"La notifica" - secondo il Consigliere di Stato Pedrazzini - essendo "la condizione per poter esercitare la prostituzione" per "chi non si notificherà, eserciterà in modo clandestino, offrendo la premessa di poter intervenire". D'altronde "le esperienze fatte in altri Cantoni" - Ginevra in particolare - "sembrano dimostrare che quest'obbligo ... permette di gestire in modo migliore e più trasparente questo fenomeno".*

Inoltre, secondo il consulente del Consiglio di Stato Guido Corti, non essendo possibile ottenere un permesso di lavoro come prostituta e, nell'ambito della politica migratoria, essendo *"inimmaginabile ... ottenere un contingente per prostitute"* altre soluzioni non ci sono. Si ricorda che si tratta, come tutta la nuova legge sulla prostituzione, di una pura norma di polizia tendente a favorire misure per regolamentare e contenere il fenomeno della prostituzione.

Per concludere, pur con molte perplessità sull'efficacia della misura, la Commissione all'unanimità ha finito per aderire alla proposta di introdurre l'obbligo per le prostitute di annunciarsi. Lo ha fatto anche tenendo conto della sua volontà di introdurre altre modifiche al progetto di legge, di cui si dirà più avanti, nel senso di precisare meglio lo scopo della stessa (nuovo art. 1), di rafforzare le possibilità di campagne d'informazione sulle conseguenze del fenomeno e di misure preventive di politica sanitaria a protezione delle prostitute stesse e della salute pubblica (nuovo art. 4 e nuovo art. 6 del progetto di disegno di legge della Commissione) e definendo con maggiore precisione le misure d'intervento per contenere e reprimere, secondo l'art. 199 del Codice penale, i *"molesti fenomeni concomitanti alla prostituzione"* (nuovo art. 6 del progetto di disegno della legge della Commissione).

Responsabilità e punibilità del cliente

In relazione all'obbligo della notifica, con l'intento di rendere quella misura più efficace e più in generale partendo dal presupposto che il fenomeno della prostituzione è strettamente legato all'esistenza di una domanda - rappresentata dai clienti - è stata sollevata la questione di rendere responsabile il cliente del rispetto dell'obbligo della notifica, come complice della violazione.

Un emendamento di Monica Duca Widmer è stato proposto in Commissione sottoforma di cpv. 2 dell'art. 5 - *Penalità* - teso a prevedere che *"Chiunque intenzionalmente ottiene dietro compenso prestazioni sessuali ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 da persone non annunciate per l'esercizio dell'attività di prostituzione è punibile con la multa sino a fr. 500.-"*.

La proposta ha sollevato ampia discussione soprattutto dal punto di vista della sua ammissibilità giuridica alla luce delle disposizioni del Codice penale. La questione da chiarire riguardava la possibilità di perseguire il cliente della prostituta come complice dell'infrazione dell'obbligo di annunciarsi.

Il consulente giuridico del Consiglio di Stato Guido Corti sentito dalla Commissione nella sua seduta del 16 marzo, ha affermato che *"esclude che sia penalmente perseguibile il cliente che frequenta una prostituta che non si è annunciata conformemente alla legge, trattandosi di una contravvenzione per cui la complicità non è punibile"*.

Questa presa di posizione non ha trovato d'accordo la proponente della norma collega Monica Duca Widmer. Ma da altri è stato sottolineato come *"il rapporto che il cliente ha con una prostituta non è un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore e neppure si può parlare di mandato"*.

Il consulente giuridico del Consiglio di Stato, in una presa di posizione scritta del 21 marzo, ha sostanzialmente confermato la tesi sostenuta davanti alla Commissione, sottolineando in particolare

- come *"la legislazione cantonale non possa dichiarare punibile la complicità e questo in virtù del sistema di norme chiuso istituito dal Codice penale"*,

e anche se si ammettesse l'ipotesi *"che la complicità possa essere punita per espressa disposizione del diritto cantonale riservato"* non ritiene che "i clienti potrebbero essere in qualche modo perseguiti come complici" e questo nella misura in cui *"il complice è infatti un ausiliario, un partecipante di secondo piano; il suo ruolo è subordinato e secondario a quello dell'autore. Per di più, dal profilo soggettivo, occorre che il complice sappia o si renda conto di prestare il proprio concorso alla commissione del reato, che egli vuole o perlomeno accetta"*.

Alla luce di queste considerazioni d'ordine giuridico e di altre attinenti all'opportunità di lasciar trasparire attraverso una norma che rende punibile il cliente per l'infrazione dell'obbligo della notifica un giudizio sostanzialmente di tipo morale, la Commissione a larga maggioranza ha respinto la proposta.

La collega Monica Duca Widmer ha presentato, nel corso della seduta del 13 aprile u.s., una nuova proposta per una norma autonoma di diritto cantonale per la punibilità, come complice, del cliente che frequenta una prostituta che non si è annunciata del seguente tenore:

Art. 4 cpv. 3 - Annuncio e verifica

"Chiunque intenzionalmente richiede dietro compenso prestazioni sessuali ai sensi dell'art. 1 è tenuto a verificare che la persona prostituita sia regolarmente annunciata".

Se non lo fa, in base all'articolo sulle penalità, dovrebbe essere punito come complice con una multa fino a fr. 500.-.

L'autrice della proposta mira, come con la prima proposta, a rendere più efficace e incisiva la legge e la lotta contro la prostituzione illegale. Obiettivo, questo, condiviso da tutta la Commissione.

Ma anche questa proposta ha sollevato riserve giuridiche quanto alla sua applicabilità. Si tratta inoltre di una disposizione sulla cui efficacia si possono avere non pochi dubbi. Cosa che anche la proponente ha ammesso, attribuendo alla stessa un valore più simbolico che reale, analogamente all'obbligo dell'annuncio così come previsto all'art. 5.

Sulla questione il giurista del Consiglio di Stato Guido Corti in una sua presa di posizione scritta datata 13 aprile, pur riconoscendo che *"i Cantoni - nell'ambito della loro legislazione sulle contravvenzioni di polizia, riservata all'art. 335 CPS - possono dichiarare punibile la complicità"* ribadisce che nel caso concreto *"la questione è tuttavia più delicata poiché il reato di esercizio illecito della prostituzione è previsto dal CPS il quale, come noto, contempla un sistema di norme chiuso"* e conclude che ha *"dubbi sulla legittimità di questa norma"*, che sembra *"esulare dallo spazio legislativo riservato ai Cantoni dall'art. 199 CPS"*

La Commissione a maggioranza ha confermato la decisione presa in prima lettura e ha respinto anche la nuova variante di emendamento per la punibilità del cliente.

Scopo e misure a protezione della salute

In Commissione è poi emersa una sostanziale convergenza nel ritenere che la proposta governativa era carente sul piano:

- della definizione degli scopi della legge;
- delle misure atte a combattere i molesti fenomeni concomitanti alla prostituzione;
- delle disposizioni a difesa della salute pubblica;
- dell'aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento.

In quest'ottica la Commissione all'unanimità proprio per meglio definire lo scopo della nuova legge ha voluto chiarire già all'art. 1 che la legge deve avere come obiettivo quello di arginare il fenomeno e prevenire lo sfruttamento e le conseguenze criminose. Una scelta orientata a mettere l'accento più che sulle prostitute su chi approfitta del fenomeno.

Nello stesso ordine di idee rientra il discorso sul divieto (nuovo art. 6) di tutte le azioni compiute da prostitute, ma soprattutto dai loro clienti che potrebbero turbare l'ordine pubblico, la sicurezza, la moralità. Sono i così detti *"molesti fenomeni concomitanti alla prostituzione"* che l'art.199 del Codice penale permette esplicitamente di perseguire e che risultano di stretta competenza cantonale nella misura in cui riguardano l'ordine pubblico. Sarà opportuno al proposito che esista nel Cantone una precisa legge sull'ordine pubblico.

Ma per prevenire e limitare il fenomeno della prostituzione lo Stato, secondo la Commissione, deve anche assumere un ruolo attivo nell'informazione sulle conseguenze della

stessa, in particolare con la promozione di campagne di prevenzione sanitaria mirate a ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica. Lo ha fatto introducendo un nuovo art. 4: Difesa della salute pubblica.

Da ultimo è parso alla Commissione importante, attraverso il nuovo art. 7, di prevedere esplicitamente nella legge un sostegno alle persone - le prostitute appunto - nella condizione di sfruttamento per aiutarle ad uscire dalla loro condizione.

Luoghi vietati all'esercizio della prostituzione. Competenze dei Comuni

La Commissione per finire ha aderito alla proposta di dare la competenza ai Comuni, tramite ordinanza, di vietare la prostituzione nei luoghi dove potrebbe turbare l'ordine pubblico. Non trattasi di una norma di carattere pianificatorio, bensì di polizia e i Comuni non potranno applicarla a piacimento ma dovranno dimostrare che ci sono ragioni e circostanze fondate per un tale divieto.

Protezione dei testi

Sempre nella seduta del 13 aprile u.s. la collega Monica Duca Widmer ha sollevato la questione della protezione dei testi, proponendo un articolo specifico per regolare la questione nella nuova legge sulla prostituzione. Obiettivo: proteggere le prostitute che forniscono informazioni ai magistrati e lottare contro l'omertà che domina nell'ambiente.

È stato sottolineato che il problema, per casi specifici e particolarmente giustificati (infiltrati della polizia) è già regolato. Una norma particolare nella legge in discussione non avrebbe molto senso, tanto più che i diritti della difesa d'interrogare i testi restano riservati.

Auspicando che nella pratica ci si preoccupi della protezione delle prostitute che testimoniano in procedimenti giudiziari, la Commissione unanime ha ritenuto di non adottare una norma specifica a protezione dei testi.

LEGGE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI

L'esame della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 non ha sollevato particolari problemi. La Commissione condivide sia le motivazioni che le proposte di modifica. Le nuove norme proposte, in particolare quelle miranti a sottoporre ad autorizzazione l'affitto di camere ed appartamenti e quelle che rendono responsabile anche il proprietario dell'immobile e non solo il gestore dell'esercizio pubblico delle violazioni alla legge, costituiscono utili strumenti per controllare la prostituzione, lottare contro i fenomeni concomitanti e lo sfruttamento di chi pratica la prostituzione. Ha perciò approvato senza modifica alcuna le proposte governative ai vari articoli.

6. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE

Art. 1 - Scopo e definizione

Trattasi dell'art. 2 del messaggio governativo completato di un capoverso 1 che precisa che scopo della legge è quello di arginare il fenomeno della prostituzione e anche quello di prevenire lo sfruttamento e le conseguenze criminose. Risulta così definita la portata e lo scopo della nuova legge a differenza del testo del Consiglio di Stato.

Il cpv. 2 riprende integralmente il cpv. 1 dell'art. 2 della proposta governativa.

Art. 2 - Campo d'applicazione

L'art. 1 del messaggio diventa art. 2 nel progetto di disegno di legge della Commissione. Al cpv. 2 si aggiunge solo una precisazione che stabilisce che l'esercizio della prostituzione è legato all'offerta di prestazione sessuali *"ad un numero indeterminato di persone"*.

Art. 3 - Luoghi vietati all'esercizio della prostituzione

Adesione al testo governativo.

Art. 4 - Difesa della salute pubblica

Si tratta di un nuovo articolo che crea le basi legali per un ruolo attivo dello Stato nell'informazione e nella sensibilizzazione sulle conseguenze legate al fenomeno della prostituzione e che sollecita l'ente pubblico a promuovere campagne di prevenzione sanitaria a protezione delle prostitute e della salute pubblica.

Art. 5 - Annuncio

Riprende, senza modifiche, l'art. 4 del progetto di disegno di legge del Consiglio di Stato.

Art. 6 - Molesti fenomeni concomitanti alla prostituzione

Il nuovo articolo, conformemente a quanto prevede l'art. 199 del Codice penale svizzero, vieta nell'ambito dell'esercizio della prostituzione, tutte le azioni, siano esse compiute da prostitute o da loro clienti, che turbano l'ordine pubblico. È la disposizione che permette, entro i limiti della legislazione federale, di intervenire per reprimere i fenomeni molesti legati alla prostituzione di cui possono rendersi responsabili le persone che esercitano la prostituzione, i gestori e i proprietari dei locali in cui la si esercita e i clienti. Un campo, questo, riservato esplicitamente alla competenza cantonale.

Art. 7 - Aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento

Con il nuovo art. 7, la Commissione intende dare base legale all'attività di enti designati dal Consiglio di Stato che operano prestando consulenze di ordine sociale, sanitario e legale per aiutare le prostitute a uscire dalla condizione di sfruttamento. Si tratta di un'attività importante per il contenimento del fenomeno e per la lotta contro chi specula sulle condizioni difficili, finanziarie sociali e legali, delle persone spinte a prostituirsi. Per assicurare

efficacia a tale attività, lo Stato dovrà prevedere adeguati aiuti finanziari agli enti che la svolgono facendo capo, ad esempio, a fondi speciali (Fondo dell'alcool, ecc.).

Art. 8 - Penalità

Si riprende, senza variazioni, l'art. 5 del progetto del Consiglio di Stato.

Art. 9 - Entrata in vigore

Vedi art. 6 del progetto del Consiglio di Stato.

LEGGE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI

La Commissione, come ricordato precedentemente, all'unanimità ha aderito alle proposte del messaggio governativo relative alla legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 approvando integralmente tutte le modifiche dei vari articoli.

* * * * *

7. CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni esposte invitiamo a entrare nel merito del progetto di nuova legge sulla prostituzione e del disegno di legge che modifica la legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 e ad approvare:

- 1. il disegno di nuova legge sulla prostituzione così come modificato dalla Commissione;**
- 2. il disegno di legge del Consiglio di Stato sulla modifica della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994.**

Per la Commissione della legislazione:

Werner Carobbio, relatore
Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià -
Canonica G. - Dell'Ambrogio -
Duca Widmer, con riserva - Fiori -
Genazzi - Ghisletta D. - Jelmini -
Nova, con riserva - Righinetti

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio della prostituzione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamato l'art. 199 del Codice penale svizzero (CPS);
- visto il messaggio 10 ottobre 2000 no. 5044 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 27 aprile 2001 no. 5044 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a:

Articolo 1 (Art. 2 M)

Scopo e definizione

¹La legge intende arginare il fenomeno della prostituzione e prevenire lo sfruttamento e le conseguenze criminose.

²È considerata prostituzione ai sensi della presente legge qualsiasi attività di adescamento dei clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale, compiuto nelle strade, nelle piazze, nei parcheggi pubblici e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, come pure in qualsiasi spazio o locale soggetto ad autorizzazione secondo la legge sugli esercizi pubblici.

Articolo 2 (Art. 1 M)

Campo di applicazione

¹La presente legge si applica all'esercizio della prostituzione, indipendentemente dalle sue modalità.

²Esercita la prostituzione ogni persona dell'uno o dell'altro sesso che compie atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d'altro tipo *ad un numero indeterminato di persone*, allo scopo di conseguire un vantaggio patrimoniale o materiale.

Articolo 3

Luoghi vietati all'esercizio della prostituzione

¹La prostituzione è vietata nei luoghi dove può turbare l'ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

²I Municipi stabiliscono mediante ordinanza i luoghi di cui al precedente capoverso.

Articolo 4 (nuovo)

Difesa della salute pubblica

Lo Stato promuove e sostiene l'informazione e la sensibilizzazione sulle conseguenze legate al fenomeno della prostituzione e in particolare promuove campagne di prevenzione sanitaria allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica.

Articolo 5 (Art. 4 M)

Annuncio

¹Ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l'intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla Polizia cantonale.

²La Polizia cantonale costituisce e custodisce gli incarti che sono necessari per l'esecuzione dei suoi compiti ed informa tempestivamente la Divisione delle contribuzioni e la Divisione della salute pubblica.

Articolo 6 (nuovo)

Molesti fenomeni concomitanti alla prostituzione

Nell'ambito dell'esercizio della prostituzione, sono vietate tutte le azioni compiute da persone ad essa dedite e da loro clienti che turbano l'ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

Articolo 7 (nuovo)

Aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento

¹*Le persone dedite alla prostituzione in Ticino possono rivolgersi gratuitamente ad enti designati dal Consiglio di Stato che prestano loro consulenza di natura sociale, sanitaria e legale per aiutarle ad uscire dalla condizione di sfruttamento.*

²*Tutte le persone che prestano assistenza giusta il cpv. 1 sono tenute al segreto professionale.*

Articolo 8 (Art. 5 M)

Penalità

Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con l'arresto o con la multa, giusta l'art. 199 CPS.

Articolo 9 (Art. 6 M)

Entrata in vigore

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 ottobre 2000 no. 5044 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 è così modificata:

Art. 5 lett. n) (nuova)

n) camere, appartamenti, case o altre unità abitative locate o sublocate a più di due persone maggiorenni senza rapporti di parentela, se il soggiorno è inferiore ai tre mesi.

Art. 10a (nuovo)

Nuova domanda

La modifica di una delle condizioni poste dall'autorità o della situazione presentata alla medesima soggiace a nuova decisione di patente.

Art. 17 lett. d) (nuova)

d) con la modifica dei requisiti che ne avevano portato alla concessione.

Art. 40b (nuovo)

Limitazioni di orario Per motivi di ordine Pubblico

I Municipi possono limitare gli orari di apertura degli esercizi pubblici per motivi di ordine pubblico.

Art. 53 cpv. 3 (nuovo)

³Il gerente di un esercizio pubblico con alloggio è responsabile delle notifiche degli ospiti alla polizia.

Art. 64

**Commissione
Consultiva**

Abrogato.

Art. 68a (nuovo)

**Sospensione
Per il gerente**

¹Il certificato di capacità è sospeso sino a tre mesi se:

- a) è sorto un motivo di esclusione ai sensi dell'articolo 27;
- b) è stata emessa una decisione ai sensi dell'articolo 68 o 69.

²Il certificato di capacità è sospeso fino a tre anni, ritenuto un minimo di un anno, in caso di recidiva.

³In caso di persistenza è emessa una nuova decisione di sospensione.

Art. 69a (nuovo)

Effetti per la patente

I provvedimenti di cui agli artt. 68 e 69 hanno effetto anche sulla patente.

Art. 69b (nuovo)

**Revoca del certificato
di capacità**

Il certificato di capacità è revocato se è stato conseguito traendo in inganno l'autorità o se le è stato sottaciuto un motivo di esclusione.

Art. 72

In particolare

¹Contro le decisioni del Dipartimento in materia contravvenzionale, l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

²Contro le decisioni dei Municipi in materia contravvenzionale, l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.